

Parte Speciale 2

I REATI SOCIETARI



STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Natura della modifica	
0	Prima stesura	
1	Aggiornamento	
APPROVAZIONE		
Rev.		Data
0	...	---
1	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	26/07/2017
2	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	21/12/2018
3	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	16/06/2020

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01:

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p><u>LE IPOTESI DI FALSITA'</u> art. 2621 c.c.- false comunicazioni sociali</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si ritiene opportuno indicare una serie di comportamenti penalmente rilevanti nell'ambito delle ipotesi di falsità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissione di false fatture per prestazioni di servizio, effettuate allo scopo di aumentare i ricavi, ovvero utilizzo di fittizie prestazioni di servizi allo scopo di procurarsi ingiustificati fondi. Tale ultimo comportamento può concretizzarsi mediante ricorso a pagamenti effettuati a titolo di sponsorizzazioni o quale corrispettivo per consulenze o altri servizi. - Acquisti fittizi di beni o servizi ovvero acquisti fittizi apparenti, ossia di beni formalmente appartenenti alla società, ma in realtà nella disponibilità di altri soggetti. Il fornitore incassando anche il corrispettivo, potrà costituire a favore del soggetto una disponibilità finanziaria da utilizzarsi per successive e diverse operazioni. - Sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 	<p>Per l'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. <p>Per l'ipotesi di cui all'art. 2621 bis c.c.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote <p>Per l'ipotesi di cui all'art. 2622 c.c.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

Art. 2621 bis c.c.- fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è precedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. - false comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui

<p>comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>Le disposizione di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>		
<p><u>LA TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE:</u></p>	<p>A titolo esemplificativo tale reato può essere commesso sia in maniera palese, quando, per</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote

<p>Art. 2626 c.c. : Indebita restituzione dei conferimenti</p> <p>La condotta tipica consiste nella restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti effettuati dai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata ed in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale (regolate dagli artt. 2445-2446-2447 c.c.).</p> <p>Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo dagli amministratori, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di concorso dei soci, qualora questi ultimi abbiano posto in essere un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori stessi.</p> <p>Tale reato assume rilievo solo qualora, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, venga intaccato il capitale sociale e non i fondi o le riserve. In quest'ultimo caso troverà eventualmente applicazione il reato previsto dall'art. 2627 c.c.</p>	<p>esempio, gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo, o quando rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento, ma più facilmente la restituzione dei conferimenti verrà attuata in maniera simulata.</p>	
<p>Art. 2628 c.c. : Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p> <p>Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da</p>	<p>Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato tale illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto, ma anche quelle di trasferimento di azioni, per esempio, tramite permuta o anche quelle effettuate senza alcun corrispettivo, quali la donazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote

<p>cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. In ogni caso il reato si estingue se il capitale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.</p>		
<p>Art. 2629 c.c. : Operazioni in pregiudizio dei creditori La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.</p>	<p>A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il reato in esame può concretizzarsi quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La società effettua fusioni o scissioni con altre società, cagionando un danno ai creditori: <ul style="list-style-type: none"> ▪ in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese; ▪ prima che siano trascorsi i 60 giorni previsti dall'art. 2503 c.c. o comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia; ▪ in violazione dell'art. 2501 c.c., allorquando venga disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto dell'attivo; ▪ in violazione dei limiti di cui all'art. 2499 c.c. previsti per le fusioni eterogenee tra società di capitali e società di persone; ▪ prima del decorso dei 90 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote

	dall'iscrizione della delibera; - L'amministratore procede alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazioni di conflitto di interessi con la società.	
Art. 2632 c.c. : Formazione fittizia del capitale Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a. attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale; b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.	A titolo esemplificativo la fattispecie si concretizza quando: a. in caso di sottoscrizione del capitale conseguente alla costituzione della società o in sede di aumento di capitale, il costo economico delle azioni o delle quote per il socio sottoscrittore è inferiore al valore nominale attribuito alle medesime azioni o quote. b. qualora due distinti soggetti economici si accordano per scambiarsi, non necessariamente in modo contestuale o attraverso operazioni della stessa natura, azioni o quote delle loro rispettive società.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote
Art. 2629 bis c.c. : Omessa comunicazione del conflitto di interessi Tale condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c., che prevede in capo all'amministratore l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la	A titolo esemplificativo, la fattispecie in oggetto si può manifestare qualora: - venga violato l'obbligo di un amministratore di dare notizia alla prima assemblea utile di un interesse che ha in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini, origine e portata.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote

<p>natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, l'amministratore delegato, che sia titolare di un interesse, deve, per di più, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In caso, invece, di amministratore unico, questo ha l'obbligo di darne notizia alla prima assemblea utile.</p>		
<p>Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p> <p>Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote
<p>Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati</p> <p>1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amministratore o altro soggetto della Società corrompe il responsabile acquisti di un'altra società ottenendo in cambio la possibilità di effettuare un'importante fornitura a prezzi maggiorati; - il responsabile acquisti della Società corrompe il responsabile delle vendite di un fornitore ottenendo in cambio la possibilità di avere una fornitura a prezzi particolarmente 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote ▪ Sanzioni interdittive

tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Il Comma rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 è il solo terzo che così recita:

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TU delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2641 c.c., la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

ribassati;

- l'amministratore della società o altro soggetto corrompe l'amministratore di un'altra società o il responsabile amministrativo al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro;

- l'amministratore o altro soggetto della società dà o promette a dirigenti di un potenziale cliente regali, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura.

In tali ipotesi risulta evidente come l'attività corruttiva posta in essere dal soggetto corruttore possa comportare, oltre ad una responsabilità individuale, anche una responsabilità amministrativa per la Società nel cui interesse e vantaggio il soggetto corruttore ha agito.

Possono essere rilevanti anche ipotesi di operazioni infragruppo:

- l'amministratore della società controllata corrompe l'amministratore della società capogruppo per concludere un'operazione di vendita di beni o servizi infragruppo al fine dell'abbattimento dell'imponibile attraverso una lievitazione dei costi.

<p>Art. 2635 bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi nel caso in cui la Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà a vantaggio della Società, i quali non accettano detta offerta o detta promessa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote ▪ Sanzioni interdittive
---	--	---

<p>Art. 2627 c.c. : Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p> <p>Questo reato si configura in due diverse ipotesi: in particolare, qualora si ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; nonché nell'ipotesi in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p> <p>Si precisa che si tratta di un reato proprio e che gli unici soggetti attivi possono essere gli amministratori.</p> <p>In ultimo va ricordato che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, delle riserve indisponibili, la cui integrità è stata violata, estingue il reato.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote
<p><u>LA TUTELA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'</u></p> <p>Art. 2625 c.c : Impedito controllo</p> <p>La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, con danno ai soci (II comma).</p> <p>L'illecito può essere commesso dagli amministratori.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della Società che rendano difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa sociale; - comportamenti che impediscono di fatto a chi esercita il potere di controllo l'accesso alla sede della società o altri atteggiamenti di mero ostruzionismo tali da procrastinare, seppur senza concreta preclusione, il controllo: l'illecito sarà escluso soltanto qualora gli ostacoli si presentino agevolmente superabili o 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote

	<p>tali da determinare un ritardo minimo o si riferiscano comunque a dati conoscitivi agevolmente ottenibili dai controllori;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottrazione di documenti sociali, sia nel caso che tale sottrazione significhi distruzione, sia nel caso che ciò significhi solo renderne più difficoltosa la visione da parte dei controllori, come nell'ipotesi di trasferimento dei libri sociali dalla sede principale ad una sede periferica con l'intento di impedire il controllo; - gli amministratori rifiutano di adempiere a richieste di informazioni provenienti da soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo, quali ad esempio i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero credito; - gli amministratori producono documentazione falsa o attestante cose non vere. 	
<p>Art. 2636 c.c. : Illecita influenza sull'assemblea</p> <p>Il reato si integra nel momento in cui in assemblea si ottiene una maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti, dalla conta dei voti totali, quelli illecitamente ottenuti mediante atti simulati o fraudolenti.</p>	<p>A titolo esemplificativo tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto, perché, per esempio, in conflitto di interesse con la delibera in votazione; - la non ammissione, viceversa, di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera; - la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea; - l'attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore rispetto a quello 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote

	effettivamente risultante dal libro soci; - le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.	
<p><u>LA TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI</u></p> <p>Art. 2637 c.c. : Aggiotaggio</p> <p>La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote
<p><u>LA TUTELA DELLA FUNZIONI DI VIGILANZA</u></p> <p>Art. 2638 c.c. : Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima si realizza attraverso l'esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con 	Si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> - la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico); - la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote

l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (I comma);

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (II comma).


Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

ATTIVITA'/PROCESSO A RISCHIO	PRINCIPALI FUNZIONI/SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO
<p>ADEMPIMENTI CONTABILI E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI</p> <p>ADEMPIMENTI SOCIETARI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ predisposizione e redazione delle relazioni e delle altre comunicazione sociali previste dalla legge ▪ gestione delle operazioni sul capitale sociale e delle operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni etc.. ▪ predisposizione e redazione del bilancio e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie quali fusioni etc.. ▪ gestione delle attività connesse al funzionamento, svolgimento e verbalizzazione dell'assemblea ▪ gestione dati logistica e magazzino ▪ gestione dei piani dei conti <p>GESTIONE DEI BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE</p> <p>GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE</p> <p>GESTIONE TRATTATIVE COMMERCIALI CON CLIENTI E FORNITORI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione delle offerte e gestione delle trattative ▪ Gestione omaggi e regalie <p>GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione e gestione dei contratti per prestazioni infragruppo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA ▪ Consiglieri Delegati ▪ Collegio Sindacale ▪ Consulenti esterni <p>Funzioni centrali di governo e di gestione fornite in service da EPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting & Tax ▪ Controlling & Risk Management ▪ CFO ▪ Legal and Corporate Affairs ▪ Finance and Back Office ▪ Energy Management ▪ Power Plants Operation ▪ HSE, Asset Management & Permitting ▪ Institutional Relations and Communication <p>Centrale di Livorno Ferraris:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capo Centrale 	MEDIO

- Gestione finanziamenti e fatturazione infragruppo
- Gestione operazioni infragruppo

GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI -TRIBUTARI

**GESTIONE RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO I SOCI
ED EVENTUALE GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**



I DESTINATARI

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice, amministratori, direttori generali, sindaci, dipendenti, liquidatori, soggetti sottoposti alla loro vigilanza etc.. compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad EP Produzione Spa (anche semplicemente "EPP"), coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio.

Per completezza, si precisa che per quanto concerne la figura di amministratori, dirigente preposto, direttori generali, sindaci e liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PREVENTIVI

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La presente parte speciale prevede l'**espreso divieto** a carico dei destinatari di :

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 ter del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti non in linea con i principi espressi nel presente Modello o nel Codice Etico;
- violare le norme di legge e le procedure interne che regolamentano le attività ed i processi in ambito societario, fiscale e tributario;
- svolgere attività speculativa di trading in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espreso obbligo** a carico dei destinatari di:

- rispettare tutte le norme di legge previste in materia e tenere un comportamento corretto, collaborativo e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- rispettare tutte le norme che regolamentano l'attività di raccolta del risparmio presso i soci.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, incompleti o, comunque, non corrispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o che comunque la ostacolino;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica, anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione a seconda delle attività sensibili, che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari.

Rispetto a:

- **ADEMPIMENTI CONTABILI E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI**
- **ADEMPIMENTI SOCIETARI**

Con particolare riferimento alla prevenzione dei reati inerenti alla predisposizione e redazione dei bilanci, delle relazioni ed in generale di tutti i documenti e comunicazioni indirizzate ai soci o al pubblico, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- rispettare i principi civilistici prescritti per la compilazione dei documenti contabili (artt. 2423 c.c. e ss);
- rispettare il principio di completezza dei criteri contabili per la definizione delle poste in bilancio civilistico ai fini della redazione del bilancio (art. 2424 c.c. e ss);
- rispettare tutte le normative e gli adempimenti in ambito fiscale e tributario;
- individuare in maniera completa i dati e le notizie che ciascuna funzione coinvolta deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la consegna, anche in riferimento ai dati forniti da eventuali società controllate;
- garantire flussi informativi reciproci tra i soggetti presenti in Centrale e le funzioni centrali di governo e di gestione svolte da EPP in merito alla redazione del bilancio;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno operato;
- verificare la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili o altri connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
- verificare l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- predisporre un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio e del rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo;
- garantire flussi informativi nei confronti della controllante.

Con particolare riferimento alla prevenzione dei reati inerenti alla gestione delle operazioni sul capitale o concernenti conferimenti, distribuzione di utili, sottoscrizione di azioni o altre operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- garantire l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od opportuna l'approvazione del CdA;
- garantire l'adeguata informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri;
- identificare in maniera chiara e precisa i ruoli ed i soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative alle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- archiviare gli atti di delibera ed i relativi documenti predisposti.

Con particolare riferimento alla prevenzione del reato di omessa comunicazione di conflitto di interessi, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- astenersi dal porre in essere la condotta in conflitto di interessi, anche potenziale;
- informare senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali vi potrebbe essere conflitto di interessi, anche da parte di prossimi congiunti, ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di opportunità;
- garantire i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 delle segnalazioni concernenti gli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società.

Con particolare riferimento alla prevenzione dei reati connessi al funzionamento, svolgimento e verbalizzazione dell'assemblea, è obbligatorio:

- identificare i soggetti che svolgono attività di trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali di assemblea;
- individuare le modalità di verifica della documentazione destinata ai soci.

Rispetto a:

GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON LA SOCIETA' DI REVISIONE

GESTIONE RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO I SOCI

Con particolare riferimento alla prevenzione dei reati inerenti la gestione sociale, i rapporti con il collegio sindacale, con la società di revisione e con le autorità pubbliche di vigilanza, e con i soci, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con i soci, con il collegio sindacale e con la società di revisione;
- mettere a disposizione del Collegio sindacale, tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e della società di revisione i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- creare specifici flussi informativi e istituire riunioni periodiche tra collegio sindacale, società di revisione e Organismo di Vigilanza in un'ottica di massima collaborazione e trasparenza al fine di verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;
- garantire l'identificazione del personale competente alla trasmissione della documentazione alla società di revisione e tracciabilità dei flussi e della documentazione di riferimento;
- garantire l'individuazione dei soggetti responsabili delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi o regolamenti;
- garantire la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa vigente (es. mediante documentazione degli incontri con i rappresentanti delle autorità, ovvero conservazione delle istanze e delle relative autorizzazioni);

- mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza le comunicazioni e lo stato dei rapporti con le autorità di vigilanza;
- garantire il rispetto del TU in materia bancaria e creditizia e della correlata normativa secondaria, al fine di gestire la raccolta del risparmio presso i soci nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente.

Rispetto a:

GESTIONE DELLE TRATTATIVE COMMERCIALI CON CLIENTI E FORNITORI

GESTIONE EVENTUALI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Anche in riferimento alla prevenzione del reato di corruzione tra privati, nonché istigazione alla corruzione tra privati, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- applicare criteri trasparenti per la determinazione dei prezzi delle offerte e di eventuali scontistiche per le operazioni di acquisto;
- individuare i soggetti legittimati ad effettuare o ricevere offerte e ad autorizzarle;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno operato; garantire un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sulla congruità delle operazioni effettuate sia di vendita, che di acquisto;
- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
- rispettare il principio di segregazione di ruoli tra chi effettua l'acquisto / chi verifica la consegna / chi effettua il pagamento;
- formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione;
- rispettare le procedure interne e quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo (con particolare riferimento alla Parte Speciale 1 dedicata ai reati contro la PA) in materia di regalie ed omaggi. A tal proposito, si ribadisce che è vietato:
 - offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali o aventi funzioni direttive di altre società o enti privati al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé o per la Società;
 - sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé o per la Società;
- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato;

- adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del gruppo, di informazioni rilevanti;
-
- rispettare tutte le normative ed i relativi adempimenti in materia di strumenti finanziari derivati;

Con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori di servizi (compresi eventuali agenti, procacciatori, consulenti etc.) inerenti alle predette aree sensibili:

- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con Fornitori;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

Rispetto a:

GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO,

è obbligatorio:

- formalizzare gli accordi infragruppo attraverso appositi contratti;
- individuare i prezzi dei servizi infragruppo assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato;
- archiviare la documentazione relativa ai finanziamenti infragruppo e tracciare ogni operazione;
- inserire nei contratti infragruppo l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. 231/2001 previsti dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Rispetto a:

GESTIONE DEI BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

È obbligatorio:

- elaborare il budget annuale ed inserirlo nell'apposito sistema informatico dedicato;
- garantire flussi informativi reciproci tra i soggetti presenti in Centrale e le funzioni centrali di governo e di gestione svolte da EPP in merito ai dati di budget e al controllo di gestione;
- approvare formalmente il budget da parte dell'organo preposto della società;
- elaborare delle previsioni mensili del risultato annuale atteso (Forecast);

- condividere con o nel Consiglio di Amministrazione i piani di investimento.

Rispetto a:

GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI-TRIBUTARI è obbligatorio:

- Rispettare quanto previsto in materia dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo, rinviando in particolare ai principi previsti dalla Parte Speciale 12 dedicata ai reati tributari;
- Rispettare quanto previsto in materia dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo, rinviando in particolare ai principi previsti dalla Parte Speciale 3 dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio..

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, EP Produzione Centrale Livorno Ferraris Spa ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- l'adozione e attuazione di specifiche procedure tra le quali, per la rilevanza, si cita a mero titolo esemplificativo la procedura "procure To Pay";
- l'adozione e la diffusione di "comunicazioni organizzative" che descrivono responsabilità e compiti delle varie funzioni e garantiscono un aggiornamento dinamico dell'organigramma aziendale;
- l'adozione di un sistema di deleghe interne e di specifiche procure esterne per la definizione dei soggetti abilitati ad autorizzare le disposizioni dei pagamenti (anche infragruppo) e per l'approvazione dei contratti/ordini;
- segregazione delle funzioni tra chi predispose il mandato di pagamento, chi lo autorizza e chi processa il pagamento;
- l'utilizzo di un sistema informatico per la registrazione delle fatture (SAP) e di tutti i processi amministrativo-contabili-societari;
- la regolamentazione e tracciabilità dei servizi infragruppo attraverso la formalizzazione di appositi contratti stipulati tra le società del gruppo;

- il coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel processo relativo alla predisposizione del bilancio societario in un'ottica di segregazione di ruoli e controllo incrociato;
- la tracciabilità, formalizzazione ed archiviazione dei documenti contabili e societari;
- la tracciabilità delle richieste di acquisto che vengono create a livello informatico da parte dei soggetti richiedenti abilitati;
- la verifica dell'offerta dal punto di vista tecnico da parte dell'ufficio richiedente e gestione della trattativa economica da parte del Procurement di EPP nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
- il monitoraggio e reportistica degli adempimenti di legge e degli obblighi fiscali da parte dell'Ufficio Accounting & Tax di EPP, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- i controlli sulla correttezza dei dati trasmessi;
- il monitoraggio del piano normativo in materia fiscale, anche tramite il supporto di consulenti esterni;
- l'attuazione di un piano di audit svolto da un consulente esterno

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Devono inoltre essere comunicate immediatamente all'OdV:

- eventuali modifiche dell'assetto organizzativo interno e/o dell'assetto societario, anche attraverso l'inoltro delle comunicazioni organizzative emesse;
- eventuali modifiche al sistema di deleghe e procure adottato;
- eventuali comunicazioni, provenienti dal Collegio Sindacale e/o dalla società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- la regolare approvazione del bilancio;

eventuali audit effettuati sulla gestione delle attività sensibili, sia da parte di funzioni interne che da parte di soggetti esterni incaricati;